

letto il ricorso proposto dal PM per la dichiarazione di fallimento di STORES COMUNICATION FANFONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato (notifica a mezzo PEC in data 23 luglio 2021);

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: " *commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti elettrodomestici*";

premessi che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f. e che nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti;

osservato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza " *sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili*" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa

¹ *L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309: nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".*



la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dall'esistenza di debiti erariali per euro 1.327.044,80 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 26 luglio 2021); b) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci (l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2017);
rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di STORES COMUNICATION FANFONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (02543850347) con sede in 43044 Collecchio (PR) , via G. Saragat 39 in persona del legale rappresentante pro tempore MATTEO FANFONI (FNFMTT74L30G337Q)

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il dott. ARRIGO ROLLI dottore commercialista con studio in Parma, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino



presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 25 gennaio 2022 , ore 11.00;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 20/09/2021

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi

TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE IL 22/09/21
IL FUNZIONARIO Pa 22/09/21
Il Presidente
Dott. Cirio e Sericatti

